



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I°

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 3 febbraio 2017 n. 292, con il quale viene data al Ministro senza portafoglio On.le Luca Lotti la delega delle funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2017, n. 373, con il quale, all'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 29 marzo 2017 con il quale la Dott.ssa Donatella Benetti, coordinatrice del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.



h



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

VISTA l'istanza pervenuta il 1° marzo 2018 n°2006, con la quale il Sig. Stefan Hesse, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTO il preavviso di rigetto del 7 maggio 2018 n. 3850, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n.241/1990, con il quale l'Ufficio per lo Sport ha richiesto di integrare la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla mancanza documentale del titolo e della certificazione Eurotest ed Eurosecurity, rimasto privo di riscontro;

RITENUTO che il Sig. Stefan Hesse, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie dell'Ufficio per lo Sport, non è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine e che le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente;

DECRETA

Articolo 1

L'istanza del 1° marzo 2018 n°2006, con la quale il Sig. Stefan Hesse, nato a Bergisch-Gladbach (GER), il 18 maggio 1970, volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci conseguito in Romania, è rigettata per mancanza dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento;

Articolo 2

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sportgoverno.it dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 17 MAG. 2018



Dott.ssa Donatella Benetti

h.